

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	76
Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	80
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini</i>)	82
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	84
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativo dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini</i>)	88
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone di iniziare i lavori odierni della Commissione dal Documento di economia e finanza 2016, per poi passare agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S) manifesta un orientamento critico sulla proposta di parere del relatore, che, a suo avviso, non mette in evidenza alcuni aspetti di importanza cruciale nell'ambito delle politiche della difesa. Si riferisce, in primo luogo, al contrasto che si sta delineando tra gli indirizzi dettati dalla cosiddetta legge Di Paola (n. 244 del 2012) e i principi contenuti invece nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. In secondo luogo, giudica negativamente il fatto che si continui a prevedere una spesa per i programmi d'armamento ben al di sopra della quota del 25 per cento del bilancio della difesa fissata come parametro dalla citata legge n. 244. Grande preoccupazione suscitano poi, a suo avviso, le difficoltà che incontra il processo di dismissione e alienazione degli immobili della Difesa, riguardo al quale si chiede se non sia più opportuno ripensarne il meccanismo di fondo, nel senso di provare a valorizzare il patrimonio immobiliare della difesa con l'avvio di un programma nazionale di recupero per edilizia popolare e destinazioni ad uso sociale. Da ultimo, dopo aver ricordato come, anche in considerazione delle crescenti minacce terroristiche, il Governo abbia varato un pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza volti a rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali a disposizione delle Forze armate, evidenzia che questi provvedimenti appaiono ancora insufficienti: in particolare, auspica che il riconoscimento di un *bonus* di 80 euro mensili in busta paga per il personale del comparto sicurezza e difesa possa al più presto diventare una misura strutturale.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e presenta una proposta alternativa di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SI-SEL) condivide le considerazioni del deputato Fru-

sone e preannuncia il voto contrario del gruppo di SI-SEL sulla proposta di parere del relatore e il voto favorevole, ove fosse posta in votazione, sulla proposta di parere alternativa. Condivide anche il rilievo critico sulla contraddizione esistente tra i principi del Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e gli indirizzi dettati dalla legge Di Paola, i quali non sono stati ancora del tutto attuati. Altra ragione di contrarietà rispetto alle politiche di spesa pubblica nel settore della Difesa è dovuta al fatto che, sebbene si parli sempre dell'esigenza di conseguire risparmi, rimangono sempre elevate le spese per gli investimenti, e quindi per i programmi di armamento, mentre si continuano a deprimere le spese per la manutenzione e l'addestramento.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel rilevare come le considerazioni critiche emerse dal dibattito riguardino soprattutto la complessiva attività del Governo, sottolinea come il Dicastero della difesa abbia mantenuto gli impegni che aveva assunto. Per quanto riguarda, in particolare, il *bonus* di 80 euro, rileva che anche il Ministero della difesa sarebbe favorevole a che la misura diventasse permanente. Quanto invece agli immobili della difesa, ribadisce come il Dicastero sia impegnato per dare un impulso decisivo al processo di alienazione, ma sottolinea che la gestione di questo processo non fa capo alla Difesa. In conclusione, condivide la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-

FANI. — *Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.*

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.

Atto n. 277.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuta la richiesta che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che, alla luce del dibattito di ieri e degli ulteriori elementi di riflessione che gli sono stati sottoposti, ha ritenuto di integrare la proposta di parere presentata nella precedente seduta in modo da tenere conto di alcune richieste di modifica. Presenta, quindi, una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il presidente per il significativo sforzo compiuto nel cercare di contemperare le varie esigenze evidenziate nel dibattito. Ritiene che la sintesi cui si è giunti rappresenti un risultato apprezzabile e preannuncia, pertanto, il voto favorevole sulla proposta di parere del presidente, come riformulata.

Luca FRUSONE (M5S) rileva positivamente il fatto che la nuova proposta di parere del relatore presenta due condizioni in più rispetto alla precedente e manifesta apprezzamento anche per i contenuti di alcune osservazioni che ritiene assai significative. Ribadisce tuttavia che il provvedimento reca numerose disposizioni che – a giudizio del suo gruppo – ecce-

dono la delega disposta dalla legge n. 244 del 2012. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e presenta una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 4*).

Donatella DURANTI (SI-SEL) ritiene condivisibile la condizione n. 4), relativa agli insegnanti civili delle scuole militari della Marina di Taranto e de La Maddalena, e tuttavia conferma il giudizio complessivamente contrario sulla proposta di parere del relatore, per le ragioni già esposte nella precedente seduta. Concorda con il deputato Frusone sul fatto che il provvedimento reca in più parti disposizioni che eccedono la delega conferita dalla legge n. 244 del 2012 e ribadisce la preoccupazione per il trasferimento di poteri troppo ampi nella mani del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Inoltre conferma il giudizio critico sulla profilassi vaccinale del personale militare. Ribadisce anche il rammarico per il fatto che lo schema di decreto conferma l'impianto sfavorevole della riforma per il personale civile della Difesa, con un sempre maggiore incremento del divario numerico tra personale militare e personale civile. Sottolinea infatti come sempre più spesso siano i militari a occuparsi di attività che una volta erano compiute dai lavoratori civili della difesa, in quanto, dopo essere passati in quiescenza, questi non stati più sostituiti.

Tatiana BASILIO (M5S) manifesta perplessità sull'effettiva portata della condizione n. 1), relativa alla profilassi vaccinale del personale militare, che reputa formulata in termini tali da cambiare in poco o per nulla il contenuto della disposizione recata dallo schema in esame.

Antonino MOSCATT (PD) ringrazia il relatore e il Governo per l'impegno che hanno assicurato in ogni fase del lungo e complesso *iter* di esame di questo provvedimento. Osserva come l'ampiezza della proposta di parere testimoni il lavoro di recepimento delle numerose istanze emerse nel corso della discussione. Ritiene si tratti di un importante sforzo, che non va sottovaluto-

tato, e per questo non condivide le considerazioni della deputata Basilio. Fa presente che sono stati affrontati e risolti anche alcuni nodi che sembravano particolarmente ardui, come la questione del Comandante generale della Guardia costiera, oltre a temi minori come quello degli insegnanti civili. Auspica, a questo riguardo, che si possa avviare una riflessione più ampia su tutte le situazioni di precariato presenti all'interno delle Forze armate. Preannuncia in conclusione il parere favorevole del gruppo del Partito democratico.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per aver accolto la sua richiesta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere presentata ieri, lo invita a fare un ulteriore passo in avanti e a inserire nella proposta di parere, sempre nell'ambito della condizione n. 3), anche un'indicazione al Governo affinché, per l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, preveda la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento e che lo stesso possa essere corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, qualora più favorevole per l'acquirente.

Fa presente che, con quest'ulteriore riformulazione, la condizione n. 3) riproporrebbe in sostanza il contenuto delle indicazioni già inserite, sotto forma di condizione, nei pareri che in questa legislatura la Commissione ha già espresso al Governo sia sull'atto n. 32 (recante lo schema di decreto legislativo in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate), sia sull'atto n. 167 (schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014): indicazioni cui il Governo non ha però ancora dato attuazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di valutare la possibilità di accogliere le richieste della deputata Villecco Calipari.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.10.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, presenta un'ulteriore nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 5*), chiarendo che le richieste della vicepresidente Villecco Calipari sono state parzialmente accolte, nel senso che nella condizione n. 3) è stato richiamato anche il parere espresso dalla Commissione sull'atto del Governo n. 167, mentre è stata inserita tra le osservazioni (alla lettera *d*) l'indicazione al Governo relativa all'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) non insiste perché l'indicazione relativa all'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento sia formulata come condizione, ma ricorda che la stessa è stata posta come condizione in ben due pareri approvati dalla Commissione, vale a dire quelli da lei precedentemente richiamati.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si impegna a portare avanti le indicazioni della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, prende atto che i rappresentanti dei gruppi confermano le dichiarazioni di voto anche con riferimento alla riformulazione della proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4 e Allegati)**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4, e Allegati);

premesso che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, in quanto traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020;

rilevato che:

per quanto concerne il contesto internazionale, il DEF 2016 evidenzia come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia mostrato un rallentamento rispetto al 2014 e il commercio mondiale un andamento stagnante;

la modesta crescita del PIL e del commercio globale è legata al deterioramento delle prospettive economiche globali, su cui ha pesato in particolare la flessione dei mercati, ed in taluni casi l'entrata in recessione di importanti paesi emergenti, che si è intensificata a seguito del perdurante declino dei prezzi delle materie prime e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie;

per quanto concerne, invece, lo scenario nazionale, con riferimento al

2015, il DEF evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo, registrando un tasso dello 0,8 per cento in termini reali;

sempre con riferimento al 2015 il DEF evidenzia, inoltre, come la crescita del prodotto sia risultata di poco inferiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 (+0,9 per cento) e nel Documento Programmatico di Bilancio, presentato ad ottobre 2015, a causa del rallentamento dell'andamento del PIL nella seconda metà dell'anno, rispetto alla fase di crescita sostenuta registrata nel primo semestre, in connessione con l'inatteso indebolimento del contesto esterno, dovuto al rallentamento delle grandi economie emergenti e alle perduranti difficoltà dell'Eurozona;

evidenziato che il DEF per l'anno 2016 illustra nel dettaglio gli effetti positivi di una serie di misure di razionalizzazione adottate nel settore della Difesa e riguardanti il personale, i mezzi e la struttura dello strumento militare, ponendo particolare risalto, analogamente a quanto fatto nel Documento presentato lo scorso anno, sullo stato di attuazione della legge delega n. 244 del 2012 (cosiddetta legge Di Paola), recante una serie di misure dirette a conseguire una riduzione generale del personale militare, civile e delle infrastrutture della Difesa;

considerato che il DEF 2016 evidenzia come nel corso del 2016 il settore della Difesa sarà oggetto di nuovi interventi (disegni di legge di delega e previsioni immediatamente attuative) volti a

rendere operativo il Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e il relativo programma di riforma;

ricordato, infine, che con il Libro bianco il Governo ha inteso indicare con una prospettiva di medio termine quale strumento militare possa meglio affrontare le sfide e le opportunità future in tema di sicurezza internazionale e di difesa; individuare il migliore modello di *governance*

e di conseguente organizzazione in base ai moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità; sviluppare gli elementi culturali ed organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire in modo organico allo sforzo del Paese per sviluppare una indispensabile cornice di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4 e Allegati).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI
FRUSONE, BASILIO, CORDA, TOFALO, RIZZO E PAOLO BERNINI**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4, e Allegati);

considerato che:

il DEF 2016, nelle parti di competenza della IV Commissione Difesa, richiamando i dettami del Libro Bianco e della legge n. 244 del 2012, evita di metterne in evidenza la crescente contraddizione tra i due testi, con previsioni e tabelle di marcia di attuazione della riforma della Difesa che non stanno avvenendo nella realtà. Manca totalmente una visione tesa a ridimensionare sul serio le spese militari a partire dalla totale assenza di ogni taglio nei sistemi d'arma più costosi (come gli F35) e a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione nei grandi programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma (a cominciare dalla cosiddetta Legge Navale) nonché alle gare di appalto oggetto di diverse inchieste giudiziarie che stanno coinvolgendo una parte dei vertici delle Forze armate;

si ravvisa la necessità di riformare il settore raggiungendo l'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrità dello strumento militare nei contesti internazionali, all'interno di una prospettiva di una politica di difesa comune europea e nella cornice delle Nazioni Unite, prevedendo un ruolo attivo nella direzione di una efficace prevenzione dei conflitti e di un mantenimento della pace, con l'esclusione di ogni ipotesi e sotterfugio di interventismo militare;

dal combinato disposto del DEF 2016 con la legge n. 244 del 2012 e i suoi decreti attuativi nonché al già richiamato Libro Bianco della Difesa si evince che:

a) si continua a non indicare come il bilancio debba essere ridotto, ma solo come ripartire lo stesso;

b) non sono toccati gli investimenti sui sistemi d'arma, il cui costo è incompatibile con l'attuale fase di recessione. Si prosegue nell'anacronistico acquisto degli F35 e nell'implementazione di acquisizione di sistemi d'arma di natura offensiva che sono incompatibili con un modello di difesa difensivo che deriva da una corretta attuazione dell'articolo 11 della Costituzione;

c) preoccupa – e non solo per il crollo del mercato immobiliare con il rischio di svendita del patrimonio pubblico – la messa in vendita di immobili ed aree del demanio pubblico attraverso la Società « Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio e Società per Azioni (Invimit SGR) unicamente per far cassa. La cifra di introiti prevista dal DEF di 200 milioni di euro, appare da un lato ottimistica e dall'altro testimonia come l'enorme patrimonio immobiliare in via di dismissione della difesa meglio potrebbe essere valorizzato con l'avvio di un programma nazionale di recupero per edilizia popolare e destinazioni ad uso sociale. Tenendo conto che sovente caserme dismesse ed aree un tempo sottoposte a servitù militari sono collocate nei centri storici o in aree di alto pregio ambientale, andrebbe da prima tutelata la destina-

zione pubblica e quella dell'uso per la nostra comunità. Dovrebbe essere implementato il modello di *Federal Building*, gestito dall'Agenzia del Demanio e già avviato in 18 città italiane, permettendo effettivamente di concentrare in poli logistici territoriali unitari gli uffici pubblici centrali e periferici, progressivamente in ogni provincia, anche utilizzando cespiti messi a disposizione dal Ministero della Difesa, con conseguente abbattimento dei costi di affitto e dei consumi e offrendo, al tempo stesso, un migliore servizio ai cittadini. Sarà così perseguito e raggiunto l'obiettivo di riduzione del 30 per cento degli spazi e del 50 per cento delle locazioni passive rispetto a fine 2014;

d) anche in considerazione delle crescenti minacce terroristiche, il Governo ha varato un pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza volti a rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali a disposizione delle forze armate, ma questi appaiono ancora oggi, rispetto alla minaccia, insufficienti. In particolare, il riconoscimento di un *bonus* di 80 euro mensili in busta paga per il personale del comparto sicurezza e difesa dovrebbe passare da contributo straordinario a fatto strutturale per le buste paga del personale del comparto difesa e sicurezza. Sempre in tema di ordine pubblico è positivo che siano stanziati 50 milioni per nuovi strumenti e attrezzature, anche di dotazione per la protezione personale, in uso alle forze del comparto sicurezza e difesa. Così come è positivo che 150 milioni di euro siano stanziati per la *cyber security*, finalizzati al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali;

e) dovrebbero essere specificati e chiariti, infine, le modalità di spesa e i settori prescelti che saranno finanziati dal fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016, fondo che pur avendo il fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale deve essere

usato utilizzando efficienza, efficacia e trasparenza delle spese;

ritenuto, in particolare, che sia necessario:

a) destinare parte dei risparmi effettuati con la riforma dello strumento militare per migliorare la gestione corrente della formazione del personale e della gestione dei mezzi, a fronte di una riduzione di nuovi investimenti in sistemi d'arma;

b) destinare l'assegnazione delle strutture militari in dismissione, localizzate in luoghi strategici delle città, per nuove funzioni che consentano per le altre amministrazioni risparmi in contratti di locazione;

c) abbandonare, in via definitiva, il programma per la produzione e l'acquisto dei previsti cacciabombardieri *Joint Strike Fighter* (F35) parallelamente ad una riconversione delle industrie che operano nella produzione degli stessi;

d) rivalutare la necessità di ogni singola missione militare all'estero non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per rispettare il dettame costituzionale indicato dall'articolo 11;

e) riformare le modalità di messa a gara degli appalti del settore Difesa in modo da impedire il ripetersi di episodi di corruzione che minacciano il prestigio e il buon nome delle Forze Armate nonché assicurando trasparenza e regole chiare nell'assegnazione degli appalti;

f) far diventare strutturale e permanente nelle buste paga del comparto sicurezza e difesa il *bonus* degli 80 euro mensili;

g) ripensare alle modalità di svolgimento di parate militari, anche in occasione di festeggiamenti nazionali, al fine di risparmiare sui costi pur non pregiudicando il tributo che le Forze armate devono comunque dare alle ricorrenze repubblicane e storiche dell'Italia,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 – Atto del Governo n. 277.

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso ed al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, due o più decreti legislativi per disciplinare la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con riferimento specifico allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del medesimo dicastero, anche al fine di valorizzarne le professionalità;

sono stati conseguentemente adottati dal Governo, in attuazione della citata legge di delega, i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, recanti, rispettivamente, « Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a),

b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 » e « Disposizioni in materia di personale militare e civile della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 1, comma 5, ha anche previsto che il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;

considerato che:

il processo di riduzione della consistenza delle Forze Armate ha già raggiunto risultati significativi e la citata consistenza si è attestata, all'inizio del corrente anno, poco al di sotto delle 170.000 unità;

tale processo dovrà, peraltro, realizzare una ulteriore riduzione fino a 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile, attraverso il trasferimento nei ruoli del personale civile della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2209-*quinquies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo all'estensione della disciplina di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri anche al personale non dirigente;

appare opportuno individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;

occorre continuare a rivolgere particolare attenzione alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale militare, in relazione all'importanza del settore per l'efficienza delle Forze armate;

i provvedimenti per la realizzazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dai decreti discendenti dovranno essere adottati in regime di invarianza finanziaria;

preso atto:

dei chiarimenti del Governo e dell'ispettore generale della Sanità militare in merito all'esigenza di assoggettare il personale militare a profilassi vaccinale, in relazione alle situazioni/condizioni di carattere operativo ed addestrativo in cui viene impiegato all'estero e sul territorio nazionale;

degli elementi forniti dal Capo di Stato maggiore della difesa;

delle questioni poste dagli organismi della rappresentanza militare e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della difesa;

rilevato che:

le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 1, il Governo sostituisca la lettera *a*) con la seguente:

a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

«ART. 206-bis. — (*Profilassi vaccinale del personale militare*). — 1. La sanità

militare può dichiarare indispensabile la somministrazione secondo appositi protocolli di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alla somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»

2) nell'articolo 5, comma 1, il Governo inserisca la seguente modifica del Codice dell'ordinamento militare:

i-bis) alla Tabella 2 allegata al Codice, al Quadro VI, in corrispondenza dell'organico del grado di ammiraglio ispettore, è inserita la seguente nota:

«*a-bis*). Il Comandante generale del Corpo non è posto in soprannumero alle dotazioni organiche del grado e non è assoggettato al provvedimento di aspettativa di cui agli articoli 906 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.»

3) il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sull'atto del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate) e segnatamente quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa e la clausola relativa ai conduttori

che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, inserisca nel TUOM, con altro provvedimento normativo, le modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

4) il Governo assicuri, in via amministrativa, e nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, all'atto del rinnovo delle convenzioni con gli insegnanti civili delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, il tempo pieno ai citati docenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo favorisca ulteriormente, nel processo di riduzione della consistenza delle Forze armate, il principio della volontarietà di « uscita » rispetto a quello della « obbligatorietà », promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e successivamente, reperite le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria, di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

b) il Governo promuova tutti i contatti, le iniziative nonché le migliori procedure per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

c) il Governo valuti come promuovere, anche in un altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di

personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo al Governo riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ordine del giorno n. G3.103 del 6 novembre 2012, approvato dal Senato e relativo al disegno di legge S. 3271, e ordine del giorno n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, approvato dalla Camera e relativo al disegno di legge C. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, già maturato nelle Forze armate;

d) il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, promuova, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile, non solo ricorrendo alla costruzione, all'acquisizione e alla ristrutturazione di alloggi di servizio con risorse pubbliche, ma anche individuando modalità aggiuntive che consentano forme di finanziamento pubblico-privato o forme di partenariato pubblico-privato, in modo da corrispondere maggiormente e rapidamente alle esigenze del suddetto personale;

e) il Governo, al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione degli immobili non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, nonché di quelli posti all'asta, consideri la necessità di promuovere, nell'ambito del TUOM, una ulteriore riduzione del prezzo di vendita degli alloggi di servizio, previa concertazione con i competenti organismi governativi e dello Stato;

f) il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° Maresciallo, promuova la definizione di aliquote di avanzamento speciali di Mare-

scialli Capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta « equiordinazione », trattandosi di materia che rientra in tale settore;

g) il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, valuti come incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

h) in attuazione della risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa, approvata dalla Commissione in data 3 febbraio 2016, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con altri strumenti normativi e previa intesa con le competenti Autorità

tecniche, una revisione del testo dell'ordinamento militare che favorisca e renda economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione, previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di garantire risparmi, purché nell'ambito dei sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravii degli oneri generali di sistema;

i) il Governo – pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge n. 244 del 2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono, ed in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che le Forze Armate sono chiamate ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro – promuova le azioni più opportune per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, al soddisfacimento delle aspettative del personale della Difesa ed al potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 – Atto del Governo n. 277.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI FRUSONE, BASILIO, CORDA, TOFALO, RIZZO E PAOLO BERNINI

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014);

il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la « delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » e disponente una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa;

il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico, tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) ed a 20.000 unità civili;

gli obiettivi fissati dai decreti legislativi citati dovranno esser raggiunti entro l'anno 2024;

considerato che:

l'articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate. Più nel dettaglio le lettere s), t) e u) dell'articolo medesimo intervengono, a loro volta, sui termini del procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

l'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri;

il successivo articolo 14 reca misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari. Più nel dettaglio è prevista la soppressione della lettera q) della legge n. 13 del 1991 in base alla quale spetta al

Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

ritenuto che:

le modificazioni introdotte dalle citate lettere dell'articolo 4 – seppur, in relazione alla sola lettera t), previste in attuazione dell'ordine del giorno G/1577 – B/13/1 presentato in prima commissione Affari Costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo – siano da ritenersi non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

parimenti le modificazioni di cui al citato articolo 6 – concernenti il personale appartenente all'arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di Finanza – siano da valutarsi come non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e riguardanti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare;

allo stesso modo, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 14, « la soppressione della citata disposizione – che assegna al Capo dello Stato la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale – seppur giustificata, in sede di relazione illustrativa, dalla « necessità di prevedere per tali nomine la forma semplificata del decreto ministeriale, coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione », non sia riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

quanto riportato ai precedenti paragrafi (della presente sezione di questo atto) sia perfettamente adattabile alla casistica « dell'eccesso dalla delega », inteso come sconfinamento dell'Esecutivo nella disciplina di un oggetto estraneo al contenuto della delega e di violazione dei

principi e criteri direttivi e della legislazione vigente (Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981). « La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio, che soltanto il Parlamento può fare le leggi » (Corte Costituzionale, sentenza n. 3 del 1957);

atteso che:

in relazione ai principi – sia di carattere generale – contenuti dall'articolo 76 Costituzione, nonché – più di dettaglio – dall'articolo 14, comma 2 della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e, non ultimo, dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012, si rileva quanto segue:

lo schema di decreto legislativo delegato è stato adottato, ed immediatamente inviato alle Camere, dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016, ovvero il giorno successivo alla scadenza prevista (dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012) dopo ventiquattro mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate (la cui vigenza decorre dal 26 febbraio 2014);

detto schema è soggetto all'atto di emanazione da parte del Presidente della Repubblica (articolo 87, quinto comma, della Costituzione), mediante il quale il capo dello Stato può svolgere un controllo tendenzialmente ancor più penetrante (e, comunque, « almeno pari »: così Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 1989, n. 406) rispetto a quello posto in essere in sede di promulgazione delle leggi. A dimostrazione della natura non puramente formale del potere di emanazione, è da sottolineare come l'articolo 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, da un lato, individui in esso il momento nel quale la delega può dirsi effettivamente esercitata (« l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione ») e, dall'altro, richieda che al capo dello Stato venga lasciato un congruo *spatium deliberandi* (« il testo del

decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza»). Conseguentemente è da ritenersi che lo schema di decreto in titolo non rispetti, oltre che la richiamata norma delegante, le previsioni di cui al citato articolo 14, comma 2 della legge 400 del 1998;

in tema di decreti correttivi, «l'omessa attuazione di parte della delega», quand'anche la presenza della delega medesima sia riscontrabile nella norma delegante, «non può essere in prosieguo rimediata in sede di decreti correttivi, che possono solo apportare modifiche e correzioni alle disposizioni che hanno già attuato la delega, e non operare un'attuazione ex novo di parti di delega non originariamente attuate» (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016). Conseguentemente, quanto rilevato a riguardo delle modificazioni introdotte dall'articolo 6 del presente schema di decreto è da intendersi non unicamente come «non riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012», ma anche – ed evidentemente – non rispettoso dei pronunciamenti in materia adottati dalla più alta corte di giustizia amministrativa della Repubblica italiana;

atteso, inoltre, che:

nei contenuti proposti dall'atto in oggetto sarebbe comunque opportuno formulare le seguenti modifiche:

all'articolo 1, nella parte in cui si modificano le disposizioni sulla «Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa», la trasformazione da un anno a due anni del termine per l'emanazione del decreto di gestione degli alloggi, rischia di allungare inutilmente i termini, riducendo l'efficienza della procedura di valorizzazione degli immobili, con probabile pregiudizio, in particolare, dei conduttori interessati all'acquisto;

il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, ha introdotto, fra l'altro, nel

Codice dell'ordinamento militare, gli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies*, che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge di delega n. 244 del 2012;

a questo riguardo, si osserva, infatti che l'Aeronautica militare si è limitata a prorogare di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere fra le riconfigurazioni di cui all'articolo 2188-*quater* comma 1, lettera *b*), quella del Poligono di Salto di Quirra e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici. Tale disposizione non risulta abbastanza chiara e precisa nel descrivere la consistenza della riduzione ovvero della «razionalizzazione della struttura e degli organici»;

l'articolo 2, relativo all'Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare, andrebbe soppresso in quanto non sono chiare le finalità. Non riduce affatto le consistenze organiche perché a un decremento di 251 unità dei corpi tecnici corrisponde un aumento di pari consistenza del corpo di stato maggiore;

all'articolo 4 è affrontata la revisione della disciplina in materia di reclutamento nelle Forze Armate. In tale intervento di modifica, sarebbe stato opportuno anche rivisitare i requisiti di accesso ai concorsi, in particolare quelli legati al dato anagrafico. Infatti si ritiene che molti profili professionali interni alle Forze armate, anche di natura non operativa, sono ingiustamente preclusi a candidati con età superiore a 26 anni nonostante in altri

Paesi Europei e di oltre Oceano, l'età di accesso sia molto più alta se non addirittura irrilevante;

i punti relativi agli articoli 2229 e 2230 del Codice dell'ordinamento militare andrebbero soppressi in quanto allargano la platea del personale militare che può usufruire dell'ausiliaria;

l'articolo 12 (Vaccinazioni) andrebbe soppresso in attesa delle conclusioni dei lavori della Commissione d'inchiesta, istituita presso la Camera dei Deputati, sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale che sta indagando specificatamente sugli effetti della somministrazione dei vaccini al personale militare;

considerato che andrebbero aggiunte le seguenti nuove disposizioni:

1) all'articolo 2209-*sexies* del Codice dell'ordinamento militare (Norme sul ricongiungimento familiare), introdotto con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 8 del 28 gennaio 2014, aggiungere un punto f:

f) ai militari che si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 104/1992, articolo 33, al decreto legislativo n. 151, del 2001, articoli 33 e 42, come modificati dalla n. 183 del 2010 e dal decreto legislativo n. 119 del 2011;

2) Sostituire l'articolo 133 del Codice dell'ordinamento militare con il seguente:

« Articolo 133.

Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è scelto tra gli ufficiali ammiragli che rivestono il grado di Ammiraglio Ispettore (CP) in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro della Difesa.

2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è conferito il grado di Ammiraglio Ispettore Capo (CP). Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per i gradi di generale di corpo d'armata o corrispondenti e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore generale, o gradi corrispondenti.

3. Nella funzione di Dirigente generale preposto alla direzione generale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, quale articolazione funzionale incardinata nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il mandato del Comandante generale del Corpo ha una durata minima di due anni, anche in deroga al limite di età massima prevista per il grado rivestito. ».

La misura di cui al punto 2 serve a dare maggiori poteri al capo del Corpo soprattutto in relazione alle più importanti e impegnative missioni svolte e che tutti ben conosciamo. Inoltre il capo del Corpo verrebbe nominato a scelta e non per anzianità, garantendo meglio le qualità dello stesso;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 – Atto del Governo n. 277.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premessi che:

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso ed al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, due o più decreti legislativi per disciplinare la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con riferimento specifico allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del medesimo dicastero, anche al fine di valorizzarne le professionalità;

sono stati conseguentemente adottati dal Governo, in attuazione della citata legge di delega, i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, recanti, rispettivamente, « Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012,

n. 244 » e « Disposizioni in materia di personale militare e civile della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 1, comma 5, ha anche previsto che il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;

considerato che:

il processo di riduzione della consistenza delle Forze Armate ha già raggiunto risultati significativi e la citata consistenza si è attestata, all'inizio del corrente anno, poco al di sotto delle 170.000 unità;

tale processo dovrà, peraltro, realizzare una ulteriore riduzione fino a 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile, attraverso il trasferimento nei ruoli del personale civile della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2209-*quinques* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo all'estensione della disciplina di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri anche al personale non dirigente;

appare opportuno individuare strumenti affinché l'esperienza professionale

maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;

occorre continuare a rivolgere particolare attenzione alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale militare, in relazione all'importanza del settore per l'efficienza delle Forze armate;

i provvedimenti per la realizzazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dai decreti discendenti dovranno essere adottati in regime di invarianza finanziaria;

preso atto:

dei chiarimenti del Governo e dell'ispettore generale della Sanità militare in merito all'esigenza di assoggettare il personale militare a profilassi vaccinale, in relazione alle situazioni/condizioni di carattere operativo ed addestrativo in cui viene impiegato all'estero e sul territorio nazionale;

degli elementi forniti dal Capo di Stato maggiore della difesa;

delle questioni poste dagli organismi della rappresentanza militare e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della difesa;

rilevato che:

le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 1, il Governo sostituisca la lettera a) con la seguente:

a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

« ART. 206-bis.

(*Profilassi vaccinale del personale militare*).

1. La sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione se-

condo appositi protocolli di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alla somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio. »;

2) nell'articolo 5, comma 1, il Governo inserisca la seguente modifica del Codice dell'ordinamento militare:

i-bis) alla Tabella 2 allegata al Codice, al Quadro VI, in corrispondenza dell'organico del grado di ammiraglio ispettore, è inserita la seguente nota:

« *a-bis*). Il Comandante generale del Corpo non è posto in soprannumero alle dotazioni organiche del grado e non è assoggettato al provvedimento di aspettativa di cui agli articoli 906 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. »;

3) il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sull'atto del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate), nonché nel parere espresso il 24 giugno 2015 sull'atto del

Governo n. 167 (schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014), e segnatamente quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa e la clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, inserisca nel TUOM, con altro provvedimento normativo, le modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

4) il Governo assicuri, in via amministrativa, e nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, all'atto del rinnovo delle convenzioni con gli insegnanti civili delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, il tempo pieno ai citati docenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo favorisca ulteriormente, nel processo di riduzione della consistenza delle Forze armate, il principio della volontarietà di «uscita» rispetto a quello della «obbligatorietà», promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e successivamente, reperite le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria, di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

b) il Governo promuova tutti i contatti, le iniziative nonché le migliori procedure per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla

riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

c) il Governo valuti come promuovere, anche in un altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo al Governo riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ordine del giorno n. G3.103 del 6 novembre 2012, approvato dal Senato e relativo al disegno di legge S. 3271, e ordine del giorno n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, approvato dalla Camera e relativo al disegno di legge C. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, già maturato nelle Forze armate;

d) il Governo, per quanto attiene l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, preveda anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera a) del TUOM, qualora più favorevole per l'acquirente;

e) il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, promuova, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile, non solo ricorrendo alla costruzione, all'acquisizione e alla ristrutturazione di alloggi di servizio con risorse pubbliche, ma anche individuando modalità aggiuntive che consentano forme di finanziamento pubblico-privato o forme di partenariato pubblico-privato, in modo da

corrispondere maggiormente e rapidamente alle esigenze del suddetto personale;

f) il Governo, al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione degli immobili non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, nonché di quelli posti all'asta, consideri la necessità di promuovere, nell'ambito del TUOM, una ulteriore riduzione del prezzo di vendita degli alloggi di servizio, previa concertazione con i competenti organismi governativi e dello Stato;

g) il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° Maresciallo, promuova la definizione di aliquote di avanzamento speciali di Marescialli Capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta « equiordinazione », trattandosi di materia che rientra in tale settore;

h) il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, valuti come incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di

detto personale alle sole mansioni di archivista;

i) in attuazione della risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa, approvata dalla Commissione in data 3 febbraio 2016, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con altri strumenti normativi e previa intesa con le competenti Autorità tecniche, una revisione del testo dell'ordinamento militare che favorisca e renda economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione, previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di garantire risparmi, purché nell'ambito dei sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravii degli oneri generali di sistema;

l) il Governo – pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge n. 244 del 2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono, ed in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che le Forze Armate sono chiamate ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro – promuova le azioni più opportune per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, al soddisfacimento delle aspettative del personale della Difesa ed al potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari.